

IL RETTORE

- vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- vista la legge 240/2010 e ss.mm., ed in particolare, l'art. 24 *bis*;
- visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015 e ss.mm.;
- visto il D.R. n. 1763 del 10 giugno 2019, con il quale è stato emanato il “*Regolamento di Ateneo per il reclutamento e la disciplina dei tecnologi a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 bis della legge n. 240/2010*”;
- vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 27 ottobre 2023, con la quale, previo parere espresso dal Senato accademico in data 24 ottobre 2023, sono stati modificati gli artt. 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 del “*Regolamento di Ateneo per il reclutamento e la disciplina dei tecnologi a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 bis della legge n. 240/2010*”;
- tutto ciò premesso;

DECRETA

Art. 1.

Sono emanate le modifiche agli articoli indicati in premessa del “*Regolamento di Ateneo per il reclutamento e la disciplina dei tecnologi a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 bis della legge n. 240/2010*”, il cui testo modificato viene allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web dell’Ateneo, unitamente al Regolamento di cui al precedente art. 1, che entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Catania, 07/11/2023

Il Rettore
(*Prof. Francesco Priolo*)

REGOLAMENTO DI ATENEO PER IL RECLUTAMENTO E LA DISCIPLINA DEI "TECNOLOGI A TEMPO DETERMINATO", AI SENSI DELL'ART. 24 BIS DELLA LEGGE N. 240/2010

Art.1

Oggetto e finalità

L'Università degli studi di Catania (d'ora in avanti Università o Ateneo), nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, può stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con soggetti qualificati come tecnologi al fine di svolgere attività di supporto sia tecnico che amministrativo alle attività di ricerca.

Il presente regolamento disciplina le procedure pubbliche di selezione, il regime giuridico, le attività e il trattamento economico dei tecnologi a tempo determinato ex art. 24 *bis* della legge 240/2010, presso l'Università.

CAPO I – Disciplina della figura del tecnologo

Art. 2

Attività di competenza del tecnologo

I contratti di tecnologo hanno ad oggetto lo svolgimento di attività di supporto sia tecnico sia amministrativo alle attività di ricerca nell'ambito di progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea o da altri enti e organismi pubblici e privati.

In particolare, il tecnologo svolge compiti di elevato contenuto tecnico e professionale a supporto delle attività di ricerca secondo le direttive impartite dal responsabile scientifico o dal responsabile della struttura di riferimento e quelle attività di natura amministrativa strettamente connesse alla gestione dei progetti nel cui ambito si esplica l'attività di ricerca.

In base alle competenze, ai requisiti di accesso alla selezione ed al trattamento economico previsto, sono individuati due profili di tecnologo:

1. **Il tecnologo di primo livello**: svolge, nell'ambito delle direttive impartitegli, funzioni di progettazione, di elaborazione e di gestione correlate al progetto di ricerca; svolge, nell'ambito del progetto, attività di coordinamento di natura tecnica e amministrativa; ha la responsabilità della qualità ed economicità dei risultati ottenuti.

Requisiti di accesso richiesti: laurea magistrale, laurea specialistica, diploma di laurea vecchio ordinamento e abilitazione professionale o particolare qualificazione professionale attinente al ruolo richiesto e ricavabile da precedente esperienza lavorativa almeno triennale e/o da titoli di studio post laurea.

2. **Il tecnologo di secondo livello**: svolge compiti di revisione, di analisi, di collaborazione tecnica correlata al progetto di ricerca; ha la responsabilità relativa alla correttezza tecnica delle soluzioni adottate.

Requisiti di accesso richiesti: laurea, nonché particolare qualificazione professionale, in relazione alla tipologia di attività specificamente richiesta, ricavabile da precedente esperienza lavorativa di almeno un anno. Possono, altresì, partecipare coloro che siano in possesso del diploma di laurea o della laurea magistrale a ciclo unico. Il bando può prevedere il possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero di uno specifico indirizzo del titolo di studio in relazione al profilo professionale richiesto dal posto messo a concorso.

Art. 3

Rapporto di lavoro

1. Il rapporto di lavoro del tecnologo è di natura subordinata e a tempo determinato e può essere a tempo pieno o a tempo parziale. Il relativo contratto ha durata non inferiore a 18 mesi, è prorogabile per una sola volta e per un massimo di ulteriori tre anni. La durata complessiva dei contratti con l'Ateneo di Catania non può in ogni caso essere superiore a cinque anni.
2. In nessun caso il rapporto di lavoro potrà eccedere i limiti di legge, né potrà trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato e, ai sensi dell'art. 24 bis comma 5 della l. 240/2010, non potrà dar luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale accademico o del personale tecnico-amministrativo dell'Università.
3. L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore medie settimanali nel trimestre.
4. La presenza in servizio è assicurata correlandola in modo flessibile alle esigenze della gestione del progetto di ricerca, a cui il tecnologo collabora, agli incarichi ad esso affidati, all'orario di servizio della struttura in cui opera, tenendo conto dei criteri organizzativi dell'Ateneo.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di lavoro subordinato.

Art. 4

Incompatibilità

1. Il rapporto di lavoro, di cui al presente regolamento, non è cumulabile né con analoghi contratti, neppure in altre sedi universitarie o con strutture scientifiche private, né con la borsa di dottorato di ricerca, né con assegni o borse di ricerca post-laurea.
2. La posizione di tecnologo è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria; se a tempo pieno è incompatibile con l'attività libero professionale. Ad esso si applicano gli obblighi previsti in materia di incompatibilità così come previsto dall'art. 53 del d.lgs. 165/2001 e ss.mm. e ii.

Art. 5

Trattamento economico

1. Il trattamento economico onnicomprensivo da corrispondere in tredici mensilità, spettante al titolare del contratto, è parametrato, in base ai requisiti richiesti, per il tecnologo di primo livello, al trattamento complessivo attribuito al personale della categoria EP, posizione economica EP3, per il tecnologo di secondo livello al trattamento complessivo attribuito al personale della categoria D, posizione economica D3 dei ruoli del personale tecnico-amministrativo delle università ed è così composto:
 - quota base, erogata a cadenza mensile per tredici mensilità;
 - quota accessoria pari al 15% del trattamento economico complessivo; l'importo sarà erogato sulla base della valutazione effettuata annualmente dal Responsabile della struttura di riferimento.
2. L'onere complessivo del contratto, comprendente il trattamento economico spettante al tecnologo sia fondamentale che accessorio e ogni altro onere eventualmente previsto dal bando di selezione, è posto a carico dei fondi relativi ai progetti di ricerca.

CAPO II – Procedura di reclutamento

Art. 6

Attivazione della procedura di reclutamento

1. Nell'ambito della programmazione delle risorse disponibili, le strutture dell'Ateneo interessate (ivi comprese le aree dirigenziali) possono richiedere l'attivazione di procedure di reclutamento di tecnologie a tempo determinato.
2. A tal fine, la delibera dell'Organo collegiale o l'atto dirigenziale deve contenere:
 - a) il programma di ricerca in relazione al quale il tecnologo fornirà il supporto tecnico e/o amministrativo e a carico del quale è posto il trattamento economico spettante al medesimo;
 - b) la durata del contratto;
 - c) il livello del tecnologo;
 - d) il regime di impegno richiesto (tempo pieno o tempo parziale);
 - e) la tipologia di attività da svolgere;
 - f) i requisiti richiesti;
 - g) i titoli valutabili.
3. La richiesta della struttura deve essere approvata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 7

Preselezione

Qualora il numero dei candidati ammessi alla selezione pubblica sia tale da pregiudicare il rapido e corretto svolgimento delle procedure concorsuali, ovvero ciò appaia comunque opportuno tenuto conto delle peculiari caratteristiche di ogni selezione, può essere disposta l'effettuazione di una prova preselettiva, da effettuarsi secondo le modalità previste nell'avviso di reclutamento.

Art. 8

Procedura selettiva

1. La selezione è indetta con bando adottato con decreto dirigenziale, reso pubblico per via telematica sul sito internet dell'Ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione Europea.
Il bando deve contenere:
 - la descrizione del programma di ricerca nell'ambito del quale il tecnologo svolgerà la propria attività;
 - il numero dei posti e il relativo livello;
 - il regime di impegno (a tempo pieno o a tempo parziale e, in quest'ultimo caso, la percentuale d'impegno);
 - la durata del contratto e il trattamento economico;
 - i requisiti e i titoli di partecipazione alla selezione;
 - i termini e le modalità di presentazione della domanda di partecipazione;
 - l'indicazione, in relazione al colloquio, delle modalità di espletamento, nonché il punteggio minimo richiesto per il superamento ed il punteggio massimo attribuibile;
 - i titoli valutabili e il punteggio massimo attribuibile complessivamente;
 - il responsabile del procedimento e del trattamento dei dati;
 - le incompatibilità.
2. Il bando deve, altresì, contenere informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, i diritti e i doveri e il trattamento economico e previdenziale, nonché sui requisiti di qualificazione richiesti e sulle modalità di valutazione delle candidature.
3. I requisiti indicati nel bando dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione.

4. La data, l'orario ed il luogo di svolgimento del colloquio saranno comunicati ai candidati nei termini e con le modalità indicate nel bando. I candidati devono avere notizia della data fissata per il colloquio almeno 15 giorni prima.

5. L'esclusione dalla procedura è disposta con provvedimento motivato e notificato all'interessato.

6. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettere b) e c), della legge 240/2010 sono in ogni caso esclusi dalla procedura selettiva coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore di prima o seconda fascia afferente al dipartimento, con il responsabile scientifico del progetto, con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.

Art. 9

Commissione esaminatrice

1. Con decreto del Direttore generale, su proposta della struttura interessata, è nominata la Commissione esaminatrice, nel rispetto del principio di rotazione. Il provvedimento di nomina della Commissione deve contenere l'indicazione dei nominativi dei supplenti. Non possono fare parte delle Commissioni esaminatrici, anche con compiti di segreteria, coloro che si trovino in una delle situazioni di incompatibilità o di conflitto d'interesse previste dalla legge.

2. La Commissione è composta da tre componenti, due dei quali esperti di provata competenza nelle materie oggetto della selezione, che possono essere scelti tra i professori ordinari e associati e tra i ricercatori, anche esterni all'Ateneo, nel rispetto delle norme vigenti in materia.

3. Il presidente della Commissione è individuato dal Direttore generale.

4. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da una unità di personale tecnico-amministrativo individuata dal Direttore generale, di categoria EP o D, rispettivamente, per i tecnologi di I e di II livello.

5. Nelle ipotesi di impedimento grave e documentato dei componenti effettivi, i componenti supplenti sono chiamati ad intervenire con apposito provvedimento del Direttore generale.

6. La commissione conclude i propri lavori entro sei mesi dalla nomina, prorogabili dal rettore, in casi eccezionali, per una sola volta e per non più di tre mesi.

Art. 10

Lavori della Commissione

1. La commissione esaminatrice predeterminerà i criteri di massima per la valutazione dei candidati.

2. La valutazione dei titoli dei candidati è effettuata dopo il colloquio.

Art. 11

Prova d'esame

1. La procedura contempla lo svolgimento di una prova consistente in un colloquio volto ad accertare il possesso della particolare qualificazione professionale in relazione alla attività da svolgere.

2. La Commissione giudicatrice ha a disposizione 100 punti così suddivisi:

- 40 punti al colloquio;

- 60 punti ai titoli.

3. I bandi di concorso prevedono le seguenti categorie di titoli da valutare, purché attinenti all'attività del posto messo a concorso:

- fino a 10 punti per titolo di studio, master e corsi di perfezionamento post-laurea;

- fino a 15 punti per tesi di dottorato, giudizio e attinenza al progetto del dottorato di ricerca e/o scuola di specializzazione in area medica;

- fino a 5 punti per pubblicazioni;

- fino a 30 punti per altri titoli collegati all'attività prestata a seguito di contratti, di borse di studio e di incarichi in enti di ricerca nazionali, esteri o internazionali o presso soggetti pubblici o privati

ovvero nello svolgimento di attività libero professionali/collaborazioni/attività imprenditoriali svolte in proprio, di pertinenza del posto messo a concorso, debitamente attestati, da cui risulti la decorrenza e la durata dell'attività svolta.

I titoli richiesti dal bando come requisiti di ammissione non possono rientrare nelle categorie di titoli valutabili.

4. Il colloquio si intende superato se il candidato avrà riportato il punteggio di almeno 28/40.

Art. 12 **Graduatoria di merito**

1. Effettuati il colloquio e la valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva ottenuta dagli stessi. La votazione complessiva, per ciascun candidato, è determinata sommando il voto ottenuto nel colloquio al punteggio riportato nella valutazione dei titoli.

2. Previo accertamento della regolarità della procedura da parte del Responsabile del procedimento e tenuto conto delle eventuali preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e ss.mm.ii., sono approvati con decreto dirigenziale gli atti concorsuali e la graduatoria di merito dei candidati, unitamente a quella dei vincitori del concorso.

3. Il provvedimento dirigenziale è pubblicato all'Albo on line dell'Ateneo e nella sezione dedicata del sito internet dello stesso.

Art. 13 **Stipula del contratto**

1. I candidati utilmente collocati nella graduatoria stipuleranno un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con regime di lavoro a tempo pieno o parziale, regolato dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro subordinato, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale relativo ai redditi da lavoro dipendente.

2. Ai sensi dell'art. 24 *bis*, comma 5, della legge n. 240/2010 i contratti disciplinati nel presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale accademico o tecnico-amministrativo delle Università.

Art. 14 **Norme transitorie e finali**

1. Per gli aspetti normativi non disciplinati dal presente regolamento si applica la normativa vigente in materia.

Art. 15 **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento è emanato con decreto del rettore ed entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Ateneo.

I documento è conforme all'originale e conservato presso l'Ufficio Protocollo di Ateneo.